



COMUNE DI CAMERI
PROVINCIA DI NOVARA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 11/04/2017

OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE N. 33 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. PER ADEGUAMENTO DEL P.R.G. VIGENTE AI CRITERI COMUNALI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.C.R. 191-43016 DEL 20/11/2012) - ADOZIONE PROPOSTA TECNICA PRELIMINARE

Premesso che il Comune di Cameri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 9-22591 in data 6/10/1997;

richiamata:

- la propria deliberazione n. 58 del 18/12/2003 con la quale è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/2000 ed ai sensi delle indicazioni fornite dalle Direzioni pianificazione e Gestione Urbanistica nonché Tutela e Risanamento Ambientale della regione Piemonte, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16/12/2008;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23-14179 del 29/11/2004 con la quale veniva approvata la variante strutturale n. 5 al vigente P.R.G.C. di adeguamento del quadro del dissesto e della pericolosità idrogeologica, secondo la procedura individuata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 31-3749 del 06/08/2001 e D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/2002, condiviso dal Gruppo Interdisciplinare nell'incontro conclusivo svoltosi il 30/01/2003, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2010 di approvazione della Variante Strutturale n. 7 al PRG ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 11/11/2013 di approvazione della variante strutturale al PRG vigente di adeguamento al Rischio Incidente Rilevante;

dato atto che nell'ambito dell'approvazione della Variante Strutturale n. 6 al PRG avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 6-1169 del 07/12/2010 il Comune di Cameri ha provveduto anche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/99, ad adeguare lo strumento urbanistico generale vigente ai criteri urbanistico-commerciali definiti dalla Regione Piemonte nell'allegato A della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, così come modificata dalla DCR n. 347- del 23/12/2003 e dalla DCR n. 59-10831 del 24/03/2006;

visto che in data 20/11/2012 la Regione Piemonte ha assunto una nuova deliberazione consiliare n. 191-43016 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche all'allegato A alla D.C.R. 29/10/1999, n. 563-13414, accollando ai Comuni l'obbligo di adeguamento degli strumenti di pianificazione alla nuova normativa;

intervenuta la necessità di procedere con l'adeguamento del PRG ai nuovi disposti in materia di commercio in sede fissa;

dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/11/2016 si è proceduto con l'approvazione dei "Criteri comunali" di cui all'art. 8, comma 3 del D.lgs 114/98 ed art. 4, comma 1 della L.R. 28/99 e che, a tal proposito, la Regione Piemonte con nota prot. 4376/A1903A del 27/03/2017 ha preso atto del provvedimento comunale, archiviando la pratica;

Visto che dall'aggiornamento dei Criteri di Programmazione Commerciale è emerso che:

- I perimetri degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali, già riconosciuti sul territorio comunale non subiscono variazioni né di carattere cartografico né di carattere quantitativo;
- La tabella di compatibilità dello sviluppo non subisce variazioni in merito allo sviluppo delle medie strutture di vendita;
- L'apparato normativo delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del PRG deve essere adeguato ed aggiornato nel rispetto dei Criteri di Programmazione Commerciale;

Dato atto pertanto che l'adeguamento consiste unicamente in un mero adeguamento normativo, ritenuto di procedere attraverso una variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

visti i contenuti della variante;

atteso che, la variante proposta presenta le seguenti condizioni:

- non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
- non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
- non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;

visto quanto elencato sopra e visto il contenuto dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., atteso pertanto che la presente Variante è da considerarsi qualificabile come "Variante Parziale";

ritenuto di non procedere alla predisposizione di relazioni specifiche in merito agli aspetti geologici-tecnici ed alla compatibilità acustica in quanto la variante si limita ad una modifica normativa e pertanto non sono previste trasformazioni di aree agricole e/o modifiche di azzonamenti;

vista la proposta tecnica del progetto preliminare predisposta dall'arch. Roberta Gasparini, con studio a Vercelli in Via Pretti n. 5, in data aprile 2017, costituita da:

- Relazione illustrativa;
- Tav. 8 – Adeguamento PRGC alla DCR 191-43016/2012 – Programmazione di urbanistica commerciale - Riconoscimento degli addensamenti A1 e A5 e delle localizzazioni L1 e L2;

dato atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i., le varianti al PRG, assunte ai sensi del medesimo articolo, comma 5, sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VAS;

visto:

- che il comma 11 dell'art. 17 della LR 56/1977 e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 9/6/2008 n. 12-8931 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;
- che le predette linee guida prescrivono all'organo tecnico comunale di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità di determinare il provvedimento che escluda o meno la Variante Parziale dalla fase di verifica vera e propria;

vista la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 25/09/2014 avente oggetto "D.LGS 152/2006 E L.R. 40/1998 – Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale – Istituzione Organo Tecnico ed Ufficio Deposito”;

vista la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 10/11/2016, con la quale è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e che a tal uopo è stato predisposto dall'arch. Roberta Gasparini il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica in data novembre 2016;

ritenuto altresì, in assenza in organico di personale interno a cui conferire tale incarico con le specifiche caratteristiche necessarie per svolgere tale compito, di affidare l'incarico ad un professionista esterno in possesso di tale capacità professionale adeguata ad espletare le mansioni di Organo Tecnico Comunale con il compito di determinare se la suddetta proposta di variante parziale al PRGC, per gli argomenti trattati, debba essere assoggettata o no alla fase di Verifica Ambientale Strategica;

visto il parere espresso da Arpa, in qualità di Ente competente in materia ambientale sul "*Documento Tecnico di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica*" e dato atto che gli altri Enti coinvolti non hanno espresso parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

viste le motivazioni dettagliatamente esplicitate nell'allegata "*Relazione O.T.C. VAS per la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS*", redatta dall'arch. Roberto Gazzola in data aprile 2017, di procedere all'esclusione della Variante al PRG oggetto della presente deliberazione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

ritenuto, inoltre, vista la procedura eseguita di verifica di assoggettabilità, di aver ottemperato anche ai dispositivi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

dato atto che in data 18/05/2015 con DGR n. 20-1442 è stato riadottato il Piano Paesaggistico Regionale, pubblicato sul BURP n. 20 del 21/05/2015 e che attualmente vigono le prescrizioni di salvaguardia, nello specifico: rientrano in tale categoria le prescrizioni riferite ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice contenute negli articoli 3 comma 8, 13 commi 11, 12 e 13, 14 comma 10, 15 commi 9 e 10, 16 commi 11, 12 e 13, 18 commi 6 e 7, 23 commi 7 e 8, 26 comma 5, 33 commi 5, 6, 13 e 19, e 39 comma 8 delle norme di attuazione, nonché nelle specifiche prescrizioni d'uso riportate nel "*Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte*", all'interno della sezione "*prescrizioni specifiche*" presente nelle schede relative a ciascun bene vincolato;

atteso che il presente schema di deliberazione di Consiglio Comunale è stato pubblicato sul sito informatico del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/2013;

richiamata la L.R. 56/77 e s.m.i.;

richiamata la L.R. 52/2000 e s.m.i.;

richiamata la direttiva 42/2001/CE;

richiamato il D.Lgs 152/2006;

richiamata la D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008;

richiamato il D.Lgs n. 267/2000;

visti i pareri tecnici favorevoli del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia e dell'Area Vigilanza ed Ambiente in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

disposto dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l'esito della votazione dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n.

Voti contrari

Astenuti

Su n. Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI ADOTTARE** ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., la proposta tecnica del progetto preliminare della Variante Parziale n. 33 al PRGC, per l'adeguamento del PRG vigente alla normativa regionale in materia di commercio in sede fissa, predisposta dall'arch. Roberta Gasparini, con studio a Vercelli in Via Pretti n. 5, in data aprile 2017, costituita da:
 - Relazione illustrativa;
 - Tav. 8 – Adeguamento PRGC alla DCR 191-43016/2012 – Programmazione di urbanistica commerciale - Riconoscimento degli addensamenti A1 e A5 e delle localizzazioni L1 e L2;
2. **DI ADOTTARE** inoltre il seguente elaborato a firma dell'arch. Roberto Gazzola in data aprile 2017
 - Relazione O.T.C. VAS per la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS;
3. **DI DICHIARARE** che, in base alle motivazioni dettagliatamente esplicitate nell'allegata *"Relazione O.T.C. VAS per la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS"*, la presente variante al PRG è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;
4. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977 e successive modifiche, la Variante presenta le seguenti condizioni:
 - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
 - b) non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - d) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
 - e) non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive;
 - f) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - g) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;e che pertanto la presente Variante è da considerarsi qualificabile come "Variante Parziale";

5. DI DICHIARARE che non viene allegato il prospetto numerico previsto dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 in quanto non è prevista alcuna variazione della capacità insediativa residenziale;
6. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito informatico del Comune di Cameri ed all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di trenta giorni consecutivi e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione è possibile per chiunque formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante;
7. DI DARE ATTO che, vista la procedura eseguita di assoggettabilità della variante alla VAS, il Comune ha ottemperato anche al dispositivo dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;
8. DI DARE ATTO che le previsioni di pianificazione di tale variante non interferiscono con le aree di danno degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante presenti sul territorio comunale;
9. DI DARE ATTO che la variante adottata con il presente provvedimento è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni, nello specifico alle norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione di Giunta Regionale 18 maggio 2015, n. 20-1442;
10. DI APPROVARE a tale riguardo, l'apposita scheda che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
11. DI INVIARE, per il seguito di competenza, la presente deliberazione ed i relativi allegati alla Provincia di Novara al fine di ottenere il parere sulla compatibilità della variante parziale con il Piano Territoriale Provinciale e i progetti sovracomunali approvati, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della deliberazione di adozione.